

## **TI\_GERICHTE 35.2014.110 vom 9. Februar 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-02-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2014.110](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.110)

FR: TI\_GERICHTE 35.2014.110 du 9 février 2015

IT: TI\_GERICHTE 35.2014.110 del 9 febbraio 2015

### **Regeste**

Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio - trascorsi quasi due anni - l'amministrazione non ha ancora formalizzato mediante decisione la propria posizione

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C\_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C\_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C\_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C\_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1. 2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l'Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost e dall'art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell'affare, la posta in gioco per l'interessato, come pure il comportamento di quest'ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all'interessato intraprendere determinati passi per invitare l'autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D'altra parte, sebbene all'autorità non possano essere rimproverati alcuni "tempi morti", inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l'eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un'amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati). Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509 ). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorché la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale). Nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell'8 maggio 2003 consid. 4.1). 2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) Più di recente, l'Alta Corte ha riconosciuto l'esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall'inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C\_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d'invalidità del ricorrente e in cui

quest'ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C\_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C\_615/2009 del 28 settembre 2009).

2.5. Nel caso di specie, il TCA ricorda che, già in due occasioni, precisamente con le pronunzie 35.2013.30 del 13 giugno 2013 e 35.2014.15 del 30 aprile 2014, ha accertato l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia per il modo con il quale l'amministrazione ha gestito la pratica riguardante RI 1 a seguito della sentenza di rinvio del 20 novembre 2012. In particolare, con la sentenza dell'aprile 2014, questa Corte ha rilevato che, trascorso oltre un anno e tre mesi, la CO 1 non aveva "... ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all'art. 49 cpv. 1 LPGa, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009, sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse intimato di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare - senza indugio - la decisione formale sollecitata dall'assicurato ...". In sede di risposta di causa, l'Istituto assicuratore sostiene di aver già proceduto a definire il diritto all'indennità giornaliera per il periodo 1° aprile 2009 - 4 maggio 2012, di modo che rimarrebbe aperta ormai soltanto la questione per il periodo successivo (cfr. doc. III, p. 4). In proposito, questa Corte osserva che, con scritto del 2 ottobre 2013, la CO 1 ha comunicato all'assicurato che avrebbe riconosciuto indennità giornaliera del 20% dal 1° giugno al 25 novembre 2009, del 100% dal 26 novembre al 31 maggio 2010, del 50% dal 1° giugno al 31 luglio 2010 e del 10% dal 1° agosto 2010 al 4 maggio 2012 (cfr. doc. N). Sennonché, in data 7 novembre 2013, RI 1 ha contestato i tassi d'incapacità lavorativa ritenuti dall'amministrazione a far tempo dal 1° aprile 2009 (e, pertanto, pure le prestazioni fondate su di essi - cfr. doc. C), di modo che quest'ultima avrebbe semmai dovuto confermare la propria posizione mediante l'emanazione di una decisione formale. Del resto, nella sentenza 35.2014.15 del 30 aprile 2014, questo Tribunale ha rilevato che la CO 1 non aveva "... ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all'art. 49 cpv. 1 LPGa, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009, ... (il corsivo è del redattore). Non risulta che ciò sia stato fatto (nemmeno con la decisione formale datata 28 novembre 2014, di cui si dirà qui di seguito - cfr. doc. 18: "... , actuellement vous souhaitez que nous nous prononcions sur le versement des indemnités journalières au-delà du 4 mai 2012 ." - il corsivo è del redattore). Già per questa ragione il ricorso per denegata/ritardata giustizia merita accoglimento. Dagli atti si evince poi che, il 28 novembre 2014, l'assicuratore convenuto ha emanato una decisione formale (cfr. doc. 18). In proposito, la CO 1 fa valere che, con essa, avrebbe rifiutato il versamento d'indennità giornaliera a decorrere dal 4 maggio 2012, cosicché il ricorso per denegata/ritardata giustizia sub iudice andrebbe dichiarato inammissibile (cfr. doc. III, p. 3 e p. 5). Il TCA osserva che, in realtà, con la decisione in questione l'amministrazione non ha negato il diritto all'indennità giornaliera dal 4 maggio 2012, ma ha piuttosto deciso di non decidere (cfr. doc. 18: "... , CO 1 n'est pas en mesure de se déterminer sur le droit à des indemnités journalières depuis le 4 mai 2012."). Così facendo, l'Istituto assicuratore ha commesso un manifesto diniego di giustizia. Infatti, qualora riteneva di non avere a disposizione sufficienti elementi per decidere, esso avrebbe dovuto ordinare gli accertamenti giudicati necessari (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGa) e, in caso di rifiuto dell'assicurato a sottoporvisi (in proposito, si veda lo scritto 6 novembre 2014 dell'avv. RA 1 indirizzato alla CO 1: "... dovete corrispondere le prestazioni di breve

durata ad oggi senza la necessità di dar seguito ad una perizia ...” - il corsivo é del redattore), seguire la procedura prevista all’art. 43 cpv. 3 LPGA, con la possibilità, in ultima analisi, di pronunciare le sanzioni ivi contemplate (decisione in base agli atti oppure decisione di non entrata nel merito). L’assicurato avrebbe così la possibilità di impugnare la relativa decisione, contestando la necessità dell’accertamento e/o l’esigibilità oggettiva e soggettiva dello stesso (su questo tema, cfr. la STCA 35.2013.22 del 30 gennaio 2014 consid. 2.5., pubblicata nel sito [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch)). In queste condizioni, il TCA ritiene che il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto da RI 1 vada accolto. Considerato che si tratta di una vertenza che si trascina ormai da troppo tempo (la sentenza di rinvio é del 19 novembre 2012 ), questa Corte raccomanda alla CO 1 di procedere alle proprie incombenze osservando scrupolosamente il principio di celerità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.